



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **163**

del **26/04/2018**

OGGETTO: ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN LOCALITA' TORRETTE, AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I. - I.E.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **15.00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI MASSIMO	<i>SINDACO</i>	Presente
2) MARCHEGIANI STEFANO	<i>VICE SINDACO</i>	Assente
3) BARGNESI MARINA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
4) CECCHETELLI CARLA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
5) DEL BIANCO CATERINA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) FANESI CRISTIAN	<i>ASSESSORE</i>	Assente
7) MASCARIN SAMUELE	<i>ASSESSORE</i>	Presente
8) PAOLINI MARCO	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Assenti: **2**

Presenti: **6**

Assume la Presidenza **SERI MASSIMO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

OGGETTO: ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN LOCALITA' TORRETTE, AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I. - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 06/04/2006, è stato approvato il Piano Particolareggiato delle spiagge, adeguato alle disposizioni del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche;

tale Piano Particolareggiato è stato successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 03/02/2010, con Delibera di Consiglio Comunale n. 164 del 15/06/2011, con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 26/01/2012;

PREMESSO INOLTRE che:

con Delibera di Giunta n. 212 del 18/05/2017 è stata adottata una variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge il cui procedimento è tuttora in corso.

Le modifiche contenute in tale variante hanno interessato in linea generale i seguenti aspetti:

- modeste modifiche di zone dovute o a correzioni cartografiche o al riconoscimento di piccole aree intercluse concesse già con autorizzazioni stagionali;
- modeste traslazioni di concessioni per risolvere problematiche puntuali al fine di migliorare l'offerta dei servizi turistici;
- recepimento di atti amministrativi e precisazioni cartografiche;
- modifiche alle N.T.A.;

in fase di controdeduzione delle osservazioni è stato proposto di respingere una osservazione presentata per l'inserimento di uno stabilimento balneare in località Torrette di fronte all'Hotel Playa, tra l'altro, con la seguente motivazione:

“(...) a seguito dei lavori di difesa della costa eseguiti negli scorsi anni con la realizzazione delle scogliere antistanti si è progressivamente riformata una spiaggia tale da poter nuovamente prevedere uno stabilimento balneare con i limiti dell'art. 14 comma 3 del Piano Integrato di Gestione delle Aree Costiere (PGIAC) regionale (massimo ml. 100) e che potrà essere concesso mediante procedure di evidenza pubblica.

Tale nuova previsione tuttavia, aumentando il carico urbanistico, deve essere sottoposta alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche con conseguente allungamento dei tempi della presente variante.

Per quanto sopra, con l'intenzione di proporre una nuova previsione di stabilimento balneare di fronte all'Hotel Playa Principe si ritiene per il momento di respingere l'osservazione, dando però mandato agli uffici comunali di intraprendere un nuovo procedimento conformemente alla vigente disciplina per modificare in tal senso il Piano.(...)”;

ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A. del Piano Spiagge, nelle spiagge in conduzione è possibile

realizzare un capanno centrale avente una Superficie Utile Lorda (SUL) massima di mq. 60, oltre a superfici coperte e superfici pavimentate, contenente i servizi tipici degli stabilimenti balneari: bagno per portatori di handicap, servizi igienici, infermeria, ufficio di direzione e deposito per le attrezzature. All'interno del capanno centrale è inoltre consentita la realizzazione di un "bar enogastronomico" della superficie massima di 30 mq. Nella spiaggia troveranno inoltre posto le cabine-spogliatoio nel numero massimo di una ogni 80 mq. di concessione;

per quanto sopra si è ritenuto necessario attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che:

il tratto di arenile interessato dalla presente variante è stato oggetto di lavori di difesa della costa da parte del Comune di Fano, come da progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 202 del 22/05/2012;

come si evince dalle premesse della citata delibera:

"(...) Il progetto prevede lavori di rifiorimento delle scogliere sommerse, pennello costruttivo non soffolto e tratto di scogliera sommersa a difesa delle strutture balneari e demaniali esistenti in località 'Torrette', nel comune di Fano, meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati. Il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche prevede la realizzazione di scogliere emerse dalla foce del Fiume Metauro alla scogliera sommersa in località Torrette posta di fronte all'Hotel Playa oltre al rifiorimento di suddetta scogliera sommersa di Torrette;

I pennelli e le scogliere sommerse esistenti, realizzate dalla Regione Marche nel periodo 1989-1991, non sono più in grado di proteggere adeguatamente la spiaggia e le opere dalle mareggiate invernali ed estive (vedi documentazione fotografica allegata), compromettendo l'utilizzo turistico ricreativo e la fruizione pubblica della zona costiera.

(...)

Tutto ciò premesso, al fine di trovare una soluzione ottimale, l'intervento riguarderà:

- la realizzazione di pennello costruttivo lato nord (Pn1), lo stesso, oltre ad essere funzionale per la realizzazione delle opere, andrà temporaneamente a sostituire il lavoro delle scogliere emerse indicate nell'unità fisiografica e non ancora realizzate; il materiale del pennello costruttivo in futuro potrà essere riutilizzato per la formazione delle scogliere emerse previste nel Piano della Costa;

- il rifiorimento della scogliera sommersa sui tratti (Ssn1-Ssn2-Ssn3-Ssn4);

- il rifiorimento delle scogliere sommerse esistenti comprese fra i quattro pennelli sommersi, (Ssn5-Ssn6-Ssn7); ^[]_[SEP]

- il prolungamento verso terra dei pennelli sommersi (Ps1-Ps2-Ps3-Ps4);

- la realizzazione di scogliera sommersa, indicata con Ssn8. (...);"

tali lavori, autorizzati e cofinanziati dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente Difesa della Costa n. 15/DIF_DPS del 02/04/2012, sono stati eseguiti e si sono regolarmente conclusi come risulta dalla Determinazione Dirigenziale del Comune di Fano n. 849 del 18/04/2014 con cui viene approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori;

nel tratto di costa in oggetto era presente un forte fenomeno erosivo tanto che alla fine degli anni '90 non risultava più utilizzabile a fini turistico-balneari il tratto di arenile di fronte all'Hotel

Playa dove era presente una concessione demaniale;

a seguito di tali lavori, come è facilmente riscontrabile, è cessato il fenomeno erosivo e c'è stato un notevole avanzamento della linea di costa;

la Variante prevede sostanzialmente:

- l'inserimento di una "*spiaggia in conduzione su area demaniale*", dove è possibile realizzare uno stabilimento balneare, (come disciplinato dall'art. 10 delle N.T.A. del Piano Spiagge), per una lunghezza fronte mare di 100 ml, in ossequio all'art. 14 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, aggiornate con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 01/08/2017;

- la trasformazione di due tratti di spiaggia "*non fruibile*" rispettivamente in "*spiaggia libera*" (per una lunghezza di 305 ml) di cui all'art. 9 delle N.T.A. del Piano Spiagge;

la variante comprende inoltre la complessiva ricognizione dell'arenile nel tratto di costa evidenziato negli elaborati grafici, a partire dal transetto n.169 (parte) a nord al transetto n.172 (parte) a sud;

VISTO che:

il Comune di Fano in qualità di autorità procedente, con nota p.g. 11511 del 13/02/2018, ha presentato domanda alla Provincia di Pesaro-Urbino, in quanto autorità competente, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

il Comune di Fano, in accordo con l'autorità competente, con nota del 02/03/2018 p.g. 15896, ha convocato una Conferenza di Servizi (CdS) per il giorno 20 Marzo 2018, invitandovi a partecipare i seguenti Enti e/o Servizi pubblici competenti ad adottare atti di concerto o di intesa, nonché a rilasciare atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti o ritenuti necessari per la conclusione del procedimento amministrativo:

- AUTORITA' COMPETENTE - PROVINCIA DI PESARO E URBINO: Servizio 6 - Pianificazione Territoriale Urbanistica - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo";

- REGIONE MARCHE:

Servizio Internazionalizzazione, Cultura, turismo e Commercio P.F. Turismo e Promozione – Ancona;

Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino;

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Difesa del Suolo e della Costa- Ancona;

- CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO;

- UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO;

- UFFICIO DELLE DOGANE – ANCONA;

- A.S.U.R. - Area Vasta 1 Fano;

- AGENZIA DEL DEMANIO DI ANCONA - Direzione Regionale;

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE;

- ASET Servizi S.p.A.;

- COMUNE DI FANO: Settore IV – Urbanistica, u.o.c. Suap, u.o. Demanio marittimo, u.o. Tutela del paesaggio;

PRESO ATTO che la Provincia di Pesaro-Urbino, con nota acquisita agli atti con p.g. 24932 del 06/04/2018, ha trasmesso la Determinazione n. 329 del 05/04/2018, che esclude, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la variante al Piano Particolareggiato delle spiagge in località Torrette del Comune di Fano indicata in oggetto, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, stabilendo le seguenti condizioni:

“(…)

a. Dovranno essere ottemperati i pareri espressi dagli SCA, di cui al paragrafo 2) del parere istruttorio, prot. 11055 del 04/04/2018, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

b. Dovrà essere tenuta in considerazione l'osservazione formulata al paragrafo 4) del parere istruttorio, prot. 11055 del 04/04/2018, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, qui di seguito riportata:

“L'unica osservazione che la scrivente autorità ritiene di esprimere riguarda un aspetto che non è stato preso in considerazione dalla variante, riguardante le aree destinate a parcheggio, in relazione all'incremento dei possibili fruitori della spiaggia. A tale riguardo, in fase di adozione della variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge, dovrà essere analizzato tale aspetto individuando le aree di sosta funzionali agli usi della spiaggia e all'eventuale organizzazione di trasporti di servizio”.

c. qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

(…)” (Allegato 1)

DATO ATTO che il Comune di Fano, in qualità di autorità procedente della Verifica di assoggettabilità, ha pubblicato la Determinazione n. 329 del 05/04/2018 sopra citata sul proprio sito web istituzionale, Albo on-line in data 24/04/2018, ai sensi del paragrafo 2.2 punto 1 lettera f) delle Linee Guida Regionali per la VAS, approvate con D.G.R. Marche n. 1813 del 21/12/2010;

EVIDENZIATO, in merito all'osservazione riguardante l'analisi delle aree a parcheggio contenuta nella Determinazione provinciale n. 329 del 05/04/2018, quanto di seguito:

Torrette dispone di un parcheggio pubblico nel cuore della frazione (largo Bellariva) della capacità di circa 150 posti auto, oltre ai parcheggi lungo la viabilità pubblica e compatibili con il codice della strada. Il PRG vigente ed il Piano Particolareggiato delle spiagge (Tav. 4.4) individuano ampie aree aventi destinazione a parcheggio pubblico a monte della S.S. Adriatica con l'obiettivo di intercettare il traffico prima del litorale. Nelle more della effettiva realizzazione di tali aree, spesso legate ad interventi edilizio-urbanistici, l'Amministrazione Comunale consente l'utilizzo stagionale a parcheggio (soggetto a tariffazione o meno) di ampie aree inedificate che contribuiscono a fornire una risposta alla domanda di parcheggi dei numerosi turisti provenienti dall'entroterra nel periodo estivo. Occorre evidenziare infine come l'area oggetto della presente variante sia localizzata nei pressi di un sottopasso ferroviario, il che consente di affermare che la stessa può essere raggiunta a piedi o in bicicletta anche dalla zona a monte della ferrovia e della S.S. Adriatica;

DATO ATTO che a seguito del parere espresso dalla Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino nella CdS del 20/03/2018 contenente la seguente prescrizione “(...) *si rappresenta l’esigenza di individuare come ‘non fruibile’ le aree appartenenti al demanio idrico (corsi d’acqua) e le relative fasce contermini, per una profondità non inferiore a 4 m dal confine catastale nonché da entrambi i cigli di sponda dei corsi d’acqua. (...)*”, la Tavola “Elaborato planimetrico – Stato di Fatto/Stato di Progetto” è stata modificata in conformità a quanto richiesto;

VISTO che sulla proposta di variante al Piano Attuativo in oggetto è stato richiesto il parere alla Regione Marche, Servizio Infrastrutture Trasporti ed energia - PF Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro Urbino e Ancona – Sede Pesaro, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. con nota p.g.23048 del 29/03/2018;

VISTO il parere favorevole n° 3535/18 assunto agli atti del Comune di Fano il 12/04/2018 con p.g. n. 26674 ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i della Regione Marche Servizio Tutela Gestione del Territorio- P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino (Allegato 2);

VISTO che, a seguito di quanto sopradetto e in accoglimento delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti sopracitati, sono state apportate delle modifiche alla proposta di Variante in oggetto che risulta composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa (Allegato 3);
- Tav. “Elaborato planimetrico – Stato di Fatto/Stato di Progetto” (Allegato 4);

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in virtù della preesistente concessione demaniale, negli scorsi anni ha rilasciato sull’area oggetto della presente variante concessioni demaniali temporanee con il fine di poter fornire un servizio ai turisti presenti, tenuto anche conto dell’albergo retrostante, si ritiene di modificare il seguente capoverso dell’”ART. 9 – SPIAGGIA LIBERA” delle NTA sostituendo la formulazione attuale:

(...)

Nella zona indicata nella tavola di piano con simbologia asterisco (concessione sospesa), qualora l’area in concessione non è utilizzabile ai fini turistico-ricreativi a causa dell’avanzamento della linea di battigia, è consentito, previa specifica richiesta, occupare un lembo di spiaggia libera adiacente al fosso e non superiore a ml. 10 da dare in concessione annualmente.*

(...)”

con la seguente:

(...)

Nella zona indicata nella tavola di piano con simbologia asterisco (concessione sospesa), nelle more dell’approvazione del procedimento di variante per la conseguente attivazione di uno stabilimento balneare, è consentito, previa specifica richiesta, occupare un lembo di spiaggia in destra idrografica del fosso e non superiore a ml. 50, da dare in concessione temporanea.*

(...)

RITENUTO, nell’imminenza della stagione balneare 2018, di autorizzare gli uffici competenti, nelle more dell’approvazione della variante oggetto della presente deliberazione, a rilasciare in

via temporanea la concessione demaniale per l'occupazione di un tratto di spiaggia non superiore a ml. 50;

VERIFICATO che la variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

VISTE:

- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., "Legge urbanistica";
- la L.R. 5 agosto 1992, n.34 e ss.mm.ii. "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010, "Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010.";

VISTO il comma 8 dell'art. 11 della L.R. 22/11 "*Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"* che recita "*In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva:*

a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell' art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992;..."

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente approvato con delibera n° 34 del 19/02/2009;

VISTO il D.L.174/2012 convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" in cui è previsto all'art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, si **ATTESTA** che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

- Parere di regolarità tecnica del Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 26.04.2018, favorevole;
- Parere di regolarità contabile della Responsabile di Ragioneria Dott.ssa Daniela Mantoni in data 26.04.2018, non dovuto;

Si trasmette per il provvedimento deliberativo, significando l'esigenza di attribuire all'atto proposto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) DI STABILIRE che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/1992, la "VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN LOCALITA' TORRETTE", costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione:

- Relazione illustrativa;
- Tav. "Elaborato planimetrico – Stato di Fatto/Stato di Progetto"

3) DI ADOTTARE inoltre, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica del seguente capoverso dell'"ART. 9 – SPIAGGIA LIBERA" delle NTA sostituendo la formulazione attuale:

(...)

Nella zona indicata nella tavola di piano con simbologia asterisco (concessione sospesa), qualora l'area in concessione non è utilizzabile ai fini turistico-ricreativi a causa dell'avanzamento della linea di battigia, è consentito, previa specifica richiesta, occupare un lembo di spiaggia libera adiacente al fosso e non superiore a ml. 10 da dare in concessione annualmente.*

(...)"

con la seguente:

(...)

Nella zona indicata nella tavola di piano con simbologia asterisco (concessione sospesa), nelle more dell'approvazione del procedimento di variante per la conseguente attivazione di uno stabilimento balneare, è consentito, previa specifica richiesta, occupare un lembo di spiaggia in destra idrografica del fosso e non superiore a ml. 50, da dare in concessione temporanea.*

(...)

4) DI AUTORIZZARE gli uffici competenti, considerata l'imminenza della stagione balneare 2018 e nelle more dell'approvazione della variante oggetto della presente deliberazione, a rilasciare in via temporanea la concessione demaniale per l'occupazione di un tratto di spiaggia non superiore a ml. 50 nella zona indicata nella tavola di piano con simbologia asterisco (* concessione sospesa);

5) DI DARE ATTO che la presente variante verrà inviata preliminarmente alla sua approvazione alla Regione Marche per il parere di conformità alle disposizioni del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, così come stabilito dal comma 6 dell'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;

6) DI DARE ATTO che la proposta di Variante in oggetto è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

7) DI DARE ATTO che la Provincia di Pesaro-Urbino, con Determinazione n. 329 del

05/04/2018, ha escluso la presente variante al Piano Particolareggiato delle spiagge dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

8) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore IV - Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992;

9) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore IV- Urbanistica;

10) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché nell'ambito dei "Servizi in evidenza " "Archivio Delibere e Atti";

11) DI DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

LA GIUNTA

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
F.to digitalmente
Seri Massimo

La Segretaria Generale
F.to digitalmente
Renzi Antonietta

La presente deliberazione di Giunta N. **163** del **26/04/2018** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 27/04/2018

L'incaricato dell'ufficio segreteria
MOGETTA DANIELA